



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 23 gennaio 2012

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 21 e 22 gennaio 2012 – Diciannovesima giornata andata

Atalanta-Juventus 0-2  
Bologna-Parma 0-0  
Cagliari-Fiorentina 0-0  
Internazionale-Lazio 2-1  
Lecce-Chievo Verona 2-2  
Novara-Milan 0-3  
Palermo-Genoa 5-3  
Roma-Cesena 5-1  
Siena-Napoli 1-1  
Udinese-Catania 2-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 gennaio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 64

1) SERIE A TIM

Gare del 21 e 22 gennaio 2012 - Diciannovesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. LECCE – Soc. CHIEVO VERONA

*Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (*fax* delle ore 11.40 odierne) *ex art.* 35 – co. 1. 3, CGS, circa la condotta tenuta alla fine della gara dal calciatore **Cruzado Durand Paulo Rinaldo** (Soc. **Chievo Verona**) nei confronti del calciatore **Oddo Massimo** (Soc. **Lecce**); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, al triplice fischio finale, nella zona centrale del campo, il calciatore clivense si dirigeva con atteggiamento aggressivo (così come puntualmente riferito dal collaboratore della Procura federale) verso il calciatore Oddo Massimo che, al sopraggiungere dell'antagonista, alzava il braccio sinistro all'altezza della spalla, piegandolo con chiari intenti di protezione. In tale frangente, il calciatore clivense urtava contro il braccio del calciatore leccese e quindi, contestualmente, protendeva il proprio braccio sinistro verso l'addome dell'antagonista senza colpirlo. L'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato a questo Ufficio con e-mail delle ore 13.19 odierne, la sua attenzione, così come quella degli altri Ufficiali di gara, era rivolta verso altro settore del campo e ad un contestuale parapiglia, sviluppatosi tra numerosi tesserati di entrambe le compagini.

Ritiene questo Giudice che i gesti compiuti dai due calciatori, sicuramente censurabili sotto il profilo della correttezza e lealtà sportiva, non integrino, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella "condotta violenta" che, se non vista dall'arbitro, rende ammissibile la prova televisiva *ex art.* 35 - co. 1.3. CGS. Infatti, il gesto compiuto dal calciatore leccese, per la dinamica del movimento e per la limitata energia impressa, non appare caratterizzato da un evidente intento lesivo così come quello posto in essere dal calciatore clivense, che va considerato come un'istintiva reazione all'impatto del tutto sprovvisto di potenzialità lesiva.

*P Q M*

a seguito della segnalazione del Procuratore federale,

**delibera**

di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Cruzado Durand Paulo Rinaldo** (Soc. **Chievo Verona**) e del calciatore **Oddo Massimo** (Soc. **Lecce**).

\* \* \* \* \*

## ***Il Giudice Sportivo***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta-Bologna-Juventus-Lecce-Milan-Napoli-Novara-Palermo-Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art 12. n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

#### **a) SOCIETA'**

Ammenda di €35.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, colpito ad una spalla con una moneta metallica il Direttore di gara, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario e nel recinto di giuoco numerosi petardi e bengala; per avere ancora, al 22° del secondo tempo, indirizzato oggetti di varia natura (una bottiglietta vuota, palle di carta e simili) verso un calciatore avversario, costretto ad abbandonare in barella il recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €20.000,00 : alla Soc. **NOVARA** per avere suoi sostenitori, dal 29° del secondo tempo fino al termine della gara, colpito ripetutamente un Assistente ed il Quarto Ufficiale con numerose palle di carta, indirizzando inoltre a quest'ultimo, senza colpirlo, un'asta di plastica, e per avere rivolto continuativamente cori insultanti agli Ufficiali di gara; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario e nel recinto di giuoco numerosi petardi e bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) e b), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €10.000,00 : alla Soc. **CHIEVO VERONA** per avere suoi tesserati (calciatori e non, non compiutamente identificati dagli Ufficiali di gara), al termine della gara, dato luogo ad un parapiglia con tesserati della squadra avversaria, con reciproche spinte e senza conseguenze lesive.

Ammenda di €10.000,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi tesserati (calciatori e non, non compiutamente identificati dagli Ufficiali di gara), al termine della gara, dato luogo ad un parapiglia con tesserati della squadra avversaria, con reciproche spinte e senza conseguenze lesive.

Ammenda di €6.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi bengala e fatto esplodere un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €6.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – punto 5, in relazione all'art. 13 co. 1 – lett. a) e b), CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **SIENA** per avere i raccattapalle, negli ultimi minuti della gara, intenzionalmente ritardato la ripresa del giuoco.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALMIRON Sergio Bernardo** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**FERRARIO Stefano** (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**LEGROTTAGLIE Nicola** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MUNARI Gianni** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel** (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**ZACCARDO Cristian** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

#### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

##### **AMMONIZIONE**

##### **SESTA SANZIONE**

**BALZARETTI Federico** (Palermo)

##### **QUINTA SANZIONE**

**D'AGOSTINO Gaetano** (Siena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**LICHTSTEINER Stephan** (Juventus)

SECONDA SANZIONE

**MASCARA Giuseppe** (Novara)

PRIMA SANZIONE

**RAIMONDI Cristian** (Atalanta)

**UJKANI Samir** (Novara)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**CONTI Daniele** (Cagliari)

**COSSU Andrea** (Cagliari)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**GONCALVES DIAS Andre'** (Lazio)

**MORRONE Stefano** (Parma)

QUINTA SANZIONE

**AMBROSINI Massimo** (Milan)

**MORETTI Emiliano** (Genoa)

**NATALI Cesare** (Fiorentina)

**VITIELLO Roberto** (Siena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ARONICA Salvatore** (Napoli)

**BRADLEY Michael Sheehan** (Chievo Verona)

**CASSANI Mattia** (Fiorentina)

**MARIANINI Francesco** (Novara)

**MARILUNGO Guido** (Atalanta)

**OLIVERA DA ROSA Ruben** (Lecce)

**TOMOVIC Nenad** (Lecce)

SECONDA SANZIONE

**BASTA Dusan** (Udinese)

**EL KABIR Mostapha** (Cagliari)

**NASTASIC Matija** (Fiorentina)

**SALIFU Amidu** (Fiorentina)

**SARDO Gennaro** (Chievo Verona)

PRIMA SANZIONE

**BENALOUANE Yohan** (Cesena)  
**BOLZONI Francesco** (Siena)  
**CAMPAGNARO Hugo Armando** (Napoli)  
**MUSACCI Gianluca** (Parma)  
**PESCE Simone** (Novara)  
**PESOLI Emanuele** (Siena)  
**SAMPIRISI Mario** (Genoa)  
**TAVARES Fernandes Gelson** (Udinese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.000,00

**ILICIC Josip** (Palermo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**GIOVINCO Sebastian** (Parma)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 GENNAIO 2012

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*